

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini



Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 26/10/2017, esecutivo dal 13/11/2017

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Esercizio dell'attività di mercato

Art. 4 – Disciplina dell'attività di mercato nel territorio del Comune

Art. 5 – Gestione dei mercati e delle fiere

Art. 6 – Circolazione nelle aree di mercato e fiere

Art. 7 – Determinazione degli orari

Art. 8 – Festività

Art. 9 – Applicazioni disposizioni di carattere igienico – sanitario

Art. 10 – Scambio consensuale di posteggio

Art. 11 – Ampliamento di posteggio

Art. 12 – Spostamenti di posteggio per miglioria

Art. 13 – Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento

Art. 14 – Assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi a seguito di scadenza

Art. 15 - Assegnazione di posteggi in concessione pluriennale in mercati, fiere o posteggi isolati (posteggi liberi, posteggi in fiera/mercato/posteggio isolato di nuova istituzione o in ampliamento dell'esistente)

Art. 16 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 17 – Assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale ai produttori agricoli

Art. 18 – Assegnazione temporanea dei posteggi liberi ai produttori agricoli

Art. 19 – Mercati/fiere a merceologia esclusiva

Art. 20 – Assegnazione temporanea dei posteggi liberi (spunta)

Art. 21 – Gestione delle assenze

Art. 22 - Gestione delle presenze

Art. 23 – Fiere straordinarie

Art. 24 – Presenze ed assenze alle fiere ed alle fiere straordinarie

Art. 25 – Norma di relazione con i mercati

Art. 26 – Autorizzazione per la vendita durante le manifestazioni

Art. 27 – Esercizio dell'attività in forma itinerante

Art. 28 – Limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 29 – Esercizio dell'attività su posteggio isolato

Art. 30 - Diffida amministrativa

Art. 31 – Revoca della concessione

Art. 32 – Sanzioni amministrative

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche nel Comune di Misano Adriatico.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, anche demaniali o private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio: il titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune per l'attività di vendita su posteggio in area pubblica;
 - c) per autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante: il titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune a chi intende avviare l'attività per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in uno dei Comuni del territorio nazionale. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - d) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - e) per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) per posteggio isolato: il posteggio previsto dalla delibera istitutiva situato in area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che non ricade in area mercatale;
 - g) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande;
 - h) per mercato ordinario: il mercato che non presenta limiti alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
 - i) per mercato a merceologia esclusiva: il mercato in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dalla delibera istitutiva;
 - j) per mercati straordinari: i mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal mercato ordinario;
 - k) per mercatino del riuso: le manifestazioni, sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico indifferenziato, dirette alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, alle quali partecipano i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla DGR 151/2014;
 - l) per graduatoria concessionari di posteggio: la graduatoria stilata e successivamente approvata con determina del responsabile del SUAP al termine della procedura di bando pubblico per l'assegnazione del posteggio;
 - m) per presenze giornaliere di mercato: il numero delle volte in cui l'operatore titolare di posteggio ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato;
 - n) per spunta o sorteggio: assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o non occupati dal titolare della concessione nel mercato o fiera all'inizio dell'orario di vendita;
 - o) per presenza in mercato: partecipazione all'assegnazione dei posteggi liberi prescindendo dalla materiale partecipazione al mercato in caso di esaurita assegnazione dei posteggi vacanti. L'operatore, che risultato temporaneamente assegnatario di posteggio, rifiuti il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è

considerato presente e pertanto non verrà calcolata la giornata nell'aggiornamento della graduatoria delle presenze.;

- p) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività;
- q) per fiere straordinarie: le fiere che non si ripetono per più di due volte con le stesse modalità, in tale occasione il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera;
- r) per produttore agricolo: coloro che, singoli o associati, esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e da altre normative a livello nazionale;
- s) per hobbista: colui che risulti in possesso dei requisiti di cui all' art. 71 del D. Lgs. 59 del 2010 per svolgere l'attività descritta nella legge regionale;
- t) per miglitoria: avviso procedurale con il quale si consente ai concessionari di posteggio di trasferirsi all'interno dello stesso mercato, in un posteggio libero, ritenuto dall'operatore migliore di quello posseduto;
- u) per scambio di posteggio: la possibilità tra due operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato o della stessa fiera di scambiarsi il relativo posteggio nel rispetto del settore merceologico di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- v) per D.U.R.C.: il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
- w) per S.C.I.A.: segnalazione di inizio attività prevista dall'art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche integrazioni.

Art. 3 – Esercizio dell'attività di mercato

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico se l'area mercatale ha un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento.
3. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare di più di tre concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico se l'area mercatale ha un numero complessivo superiore a cento.
4. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative
5. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata con riferimento a due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
6. L'autorizzazione/SCIA all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi;
7. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme igienico sanitarie vigenti in materia;
8. L'autorizzazione/SCIA per il commercio su aree pubbliche con posteggio riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno; nelle fiere l'autorizzazione/SCIA riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività;
9. In caso di subentro e re-intestazione del posteggio l'operatore deve chiedere la volturazione della concessione per il posteggio e contestualmente presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'attività commerciale;

10. L'operatore che abbia ottenuto il posteggio a seguito delle procedure pubbliche previste dalla legge deve chiedere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
11. La concessione non può essere ceduta o trasferita a nessun titolo se non con l'azienda commerciale nel rispetto della normativa vigente (atto pubblico o scrittura privata autenticata);
12. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire la concessione, l'autorizzazione (o la SCIA) ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. 12/99 e successive modifiche ed integrazioni corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS nelle forme ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste negli ordinamenti delle altre regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 in merito alla regolarità contributiva;
13. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto ed ogni altra disposizione di legge;
14. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria dovuti al Comune e al canone comunale di occupazione spazi ed aree pubbliche ed ad altro vigente tributo comunale sui rifiuti nelle misure e nei termini stabiliti dalle norme legislative e regolamentari;
15. Il titolare di concessione di posteggio deve effettuare il versamento delle entrate tributarie e non tributarie comunali entro i termini fissati dal regolamento comunale di riferimento a pena di revoca della concessione;
16. La concessione di posteggio è sospesa nei casi di accertato mancato versamento di quanto dovuto per le entrate tributarie e non tributarie comunali fino a regolarizzazione della posizione. Durante il periodo di sospensione l'operatore viene considerato assente a tutti gli effetti;
17. Nelle aree demaniali l'esercizio del commercio è soggetto a nulla osta da parte dell'Autorità competente che, altresì stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

Art. 4 – Disciplina dell'attività di mercato nel territorio del Comune di Misano Adriatico

1. Il responsabile del SUAP, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore, determina gli orari di carico, scarico ed allestimento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita nonché la dislocazione e la numerazione dei relativi posteggi;
2. I titolari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;
3. E' obbligatoria la permanenza dei venditori per tutta la durata della giornata di mercato o della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti salvo comprovate ragioni giustificative attestate da certificato medico;
4. L'operatore concessionario di posteggio del settore merceologico non alimentare è obbligato a mantenere pulito ed in ordine lo spazio occupato ed il proprio banco; inoltre a fine giornata di vendita dovrà provvedere a lasciare il posteggio libero da ingombri dovrà raccogliere i rifiuti prodotti in sacchi differenziando la plastica dalla carta lasciandoli all'interno del posteggio senza creare ostacolo alla viabilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
5. L'operatore concessionario di posteggio del settore merceologico alimentare è obbligato a mantenere pulito ed in ordine lo spazio occupato ed il proprio banco; inoltre a fine giornata di vendita dovrà posizionare ordinatamente gli imballaggi di legno, plastica, carta, vetro, cartone e polistirolo all'interno del posteggio, in modo tale da non creare ostacolo alla viabilità; i rifiuti organici dovranno essere riposti in sacchetti chiusi e lasciati all'interno del posteggio, senza creare ostacolo alla viabilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

6. L'operatore titolare di posteggio dovrà tenere un comportamento tale da non offendere, con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque offensivi la clientela, altri operatori e i preposti alla gestione dei servizi mercatali e durante l'orario di allestimento e smontaggio dei banchi;
7. L'operatore, durante l'orario di vendita, non può liberare il posteggio se non in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità;
8. L'operatore concessionario di posteggio, in caso di danneggiamento di opere pubbliche e/o private, dovrà provvedere al ripristino e all'eventuale risarcimento del danno secondo quanto previsto dal c.c.;
9. La merce in vendita deve essere esposta all'altezza minima dal suolo di cm. 50, salvo che per i venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, i quali possono esporre a terra la merce posta in vendita;
10. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio;
11. E' vietata altresì la vendita effettuata con qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione di suoni;
12. E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori sempreché il volume delle apparecchiature sia tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi; la vendita con "battitore" può avvenire senza l'uso di amplificazione sonora;
13. All'interno del mercato non può essere espletata la vendita itinerante;
14. Nelle aree di mercato e fiera, è consentito ai venditori di tenere i propri veicoli a condizione che gli stessi rimangano entro lo spazio assegnato a ciascun venditore;
15. I banchi di vendita, gli auto market o altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati in modo da non creare pericolo ai passanti.
16. Le tende di protezione al banco di vendita devono avere una altezza dal suolo superiore a metri 2,50 e potranno sporgere dagli spazi assegnati per un massimo di centimetri 70; in tale spazio non deve essere appesa o esposta la merce e deve essere sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso, di polizia e degli operatori;
17. L'utilizzo di generatori di corrente e l'utilizzo di bombole di gas liquido non consentito, salvo deroga motivata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi; a tal fine gli operatori presentano al SUAP apposita richiesta con dichiarazione circa il rispetto dei requisiti;
18. Per una migliore funzionalità degli operatori e per i consumatori, è data facoltà al SUAP di disporre il temporaneo spostamento degli operatori quando:
 - non sia presente più del 50 per cento dei titolari di concessione di posteggio;
 - uno o più operatori, indipendentemente dalla soglia di cui sopra, si trovino in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti;

Art. 5 – Gestione dei mercati e delle fiere

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Suap del Comune di Misano Adriatico, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato; anche attraverso l'affidamento della gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il 51 % dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera od altri soggetti esterni da individuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento degli operatori;

Art. 6 – Circolazione nelle aree di mercato e fiere

1. Durante l'effettuazione delle vendite è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento e/o soccorso, eccetto cicli condotti a mano;
2. I veicoli degli operatori per il commercio su aree pubbliche devono sostare all'interno del posteggio assegnato in alternativa nei parcheggi previsti dal Comune;

3. Qualora vi sia la necessità il Comune può mettere a disposizione in occasione di fiere e mercati parcheggi per espositori dietro pagamento dell'apposito servizio;
4. Il divieto di cui al comma 1 si applica limitatamente all'orario prefissato per le vendite anche ai mezzi dei fornitori.

Art. 7 – Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita è stabilito dal responsabile del SUAP;
2. Il Suap, in particolari occasioni e per motivate necessità, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori può stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita;
3. Il Comune può istituire nuovi mercati, nel rispetto dei criteri regionali stabiliti dall'art. 7 della L.R. 12/99 e degli artt. 2 e 10 della L.r. 14/99;
4. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in caso di indisponibilità dell'area mercatale possono essere previste dal SUAP o dai Comuni per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.
5. Le fiere, anche di nuova istituzione si possono svolgere in qualunque giorno della settimana;

Art. 8 – Festività

1. E' vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua;
2. Qualora il mercato ricada in giornate festive diverse da quelle indicate al comma 1 avrà regolare svolgimento.

Art. 9 – Applicazioni disposizioni di carattere igienico – sanitario

1. Per il commercio dei prodotti alimentari, contestualmente alla richiesta di concessione di posteggio (o voltura in caso di subentro o re-intestazione) e alla presentazione della richiesta di autorizzazione (o SCIA in caso di subentro o re-intestazione) deve essere presentata al SUAP anche la notifica per l'Azienda USL;
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, si fa riferimento alle vigenti norme in materia.

Art. 10 – Scambio consensuale di posteggio

1. Nell'ambito dello stesso mercato è ammesso lo scambio consensuale di posteggi con concessione pluriennale previa richiesta scritta congiunta degli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico e di ogni altra norma relativa ai posteggi oggetto di scambio;
2. Nel caso di scambio di posteggio con concessione pluriennale viene rilasciata l'autorizzazione previa richiesta e voltura della concessione mantenendo invariate le rispettive anzianità dell'autorizzazione e di assegnazione dei posteggi;

Art. 11 – Ampliamento di posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può essere concesso a seguito di ampliamento dell'area di mercato oppure per soppressione di posteggi non assegnati in concessione;
2. Su richiesta degli operatori interessati può essere ampliata la superficie di vendita di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, restituiscono al SUAP l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato;
3. Ogni nuovo posteggio ampliato od assegnato non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati;
4. Un titolare di concessione di posteggio, anche temporaneamente, non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui all'interno del mercato per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati;
5. Non possono essere cedute a nessun titolo parti del posteggio.

Art. 12 – Spostamenti di posteggio per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono riservati agli operatori titolari di concessione di posteggio pluriennale nell'ambito dello stesso mercato o fiera all'interno dei quali sono presenti posteggi liberi;
2. La procedura di spostamento per miglitoria si svolge previo avviso agli operatori; nell'avviso verranno indicati i posteggi liberi, le modalità, i termini di presentazione delle istanze e tutto quanto necessario per definire la procedura del caso;
3. Le istanze potranno essere inviate attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it;
4. Gli operatori richiedenti la miglitoria saranno convocati secondo l'ordine di graduatoria, stilata in base alla normativa regionale, nel rispetto del settore merceologico se previsto all'interno del mercato o fiera;
5. La graduatoria verrà pubblicata sull'Albo e sul sito istituzionali 15 giorni prima della data di convocazione per la scelta del posteggio e potrà essere visionata presso il SUAP;
6. Qualora due o più operatori abbiano la stessa anzianità di autorizzazione verrà adottato come criterio di preferenza l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
7. Nel caso in cui l'operatore si presenti in ritardo rispetto alla chiamata per la scelta di posteggio l'ufficio potrà procedere con l'assegnazione e l'operatore ritardatario sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
8. L'operatore che non possa partecipare alla riunione per la scelta e l'assegnazione del posteggio dovrà farsi rappresentare da persona munita di delega scritta accompagnata da documento di riconoscimento, qualora questo non avvenga sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
9. L'operatore titolato potrà scegliere il posteggio anche tra i posteggi resisi liberi in virtù delle miglitorie attuate.

Art. 13 – Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento

1. Nel caso di trasferimento totale del mercato o della fiera in altra sede si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi assegnati in concessione pluriennale;
2. Qualora vi sia trasferimento parziale del mercato o della fiera, spostamento o ridimensionamento di una parte del mercato e i posteggi interessati siano inferiori al 30 per cento dei posteggi presenti all'interno del mercato o della fiera il responsabile del SUAP convoca i soli operatori interessati al trasferimento o ridimensionamento che potranno scegliere secondo l'ordine di graduatoria, stilata in base alla normativa regionale, nel rispetto del settore merceologico se previsto all'interno del mercato o fiera;
3. La graduatoria verrà pubblicata sull'Albo e sul sito istituzionale 15 giorni prima della data di convocazione per la scelta del posteggio e potrà essere visionata presso il SUAP;
4. Qualora due o più operatori abbiano la stessa anzianità verrà adottato come criterio di preferenza l'anzianità al Registro Imprese riferita al titolare di posteggio;
5. Nel caso in cui l'operatore si presenti in ritardo rispetto la chiamata per la scelta di posteggio l'ufficio potrà procedere con l'assegnazione e l'operatore ritardatario sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
6. L'operatore che non possa partecipare alla riunione per la scelta e l'assegnazione del posteggio dovrà farsi rappresentare da persona munita di delega scritta accompagnata da documento di riconoscimento, qualora questo non avvenga sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente.

Art. 14 – Assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi in scadenza - fase transitoria

1. La durata delle concessioni da rilasciare, dopo le scadenze del 7 maggio 2017 e del 5 luglio 2017, è di durata pari a 12 anni;

2. Gli operatori possono presentare domanda attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it;
3. Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando pubblicato all'Albo e sul sito istituzionali;
4. L'assegnazione avviene nell'osservanza dei criteri che seguono:
 - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, come impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella di tutti i precedenti titolari del medesimo titolo abilitativo:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
 - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, in fase di prima applicazione, qualora il titolare della concessione scaduta partecipi al bando di selezione si attribuisce un punteggio = punti 40;
5. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
6. Per ottenere l'autorizzazione l'azienda deve essere in regola con il DURC;
7. La graduatoria contenente l'elenco dei nominativi dei concessionari e degli esclusi verrà pubblicata sul sito istituzionale per almeno 15 giorni e resa disponibile presso il SUAP;
8. I criteri sopra indicati si applicano per tutta la fase transitoria per le concessioni in scadenza fino al 7 maggio 2020.

Art. 15 - Assegnazione di posteggi in concessione pluriennale in mercati, fiere o posteggi isolati (posteggi liberi, posteggi in fiera/mercato/posteggio isolato di nuova istituzione o in ampliamento dell'esistente)

1. I posteggi che si intendono assegnare in concessione pluriennale vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
2. Entro il termine ultimo di comunicazione alla Regione Emilia Romagna (31 gennaio e 31 luglio) il SUAP pubblica il bando per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili, precisando il luogo, l'ampiezza del posteggio, la periodicità dell'utilizzo e l'eventuale vincolo merceologico nonché ogni altra informazione utile;
3. La domanda va inviata attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it;
4. Le domande devono essere conformi al bando pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale;
5. L'assegnazione avviene nell'osservanza del seguente criterio:
 - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, come impresa attiva, nel registro delle imprese.
6. Al fine del rilascio della concessione e della relativa autorizzazione l'azienda deve essere in regola con il DURC;
7. La graduatoria contenente l'elenco dei concessionari e degli esclusi verrà pubblicata sul sito internet per almeno 15 giorni e resa disponibile presso l'ufficio competente;
8. Nel caso in cui l'operatore si presenti in ritardo rispetto la chiamata per la scelta di posteggio l'ufficio potrà procedere con l'assegnazione e l'operatore ritardatario sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente.
9. Tutte le presenze maturate, quanto concorrano al rilascio di una autorizzazione e concessione pluriennale vengono azzerate contestualmente al rilascio di tale titolo.

Art. 16 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2 per cento nei mercati e il 4 per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a

merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale;

2. Fuori dall'area mercatale o fieristica possono essere individuati posteggi per produttori agricoli con apposita determina del responsabile del SUAP.
3. Per tutto quanto non scritto in questo capo si rimanda alle norme del commercio al dettaglio su aree pubbliche, se compatibili;

Art. 17 – Assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale è effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 12/99 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'agricoltore desunta dall'iscrizione dello stesso al Registro Imprese;
2. Il bando verrà pubblicato all'Albo e sul sito istituzionali;
3. All'interno del bando saranno indicati i modi e i tempi per inoltrare la domanda per l'assegnazione dei posteggi;
4. E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - pluriennale con validità estesa all'intero periodo di svolgimento del mercato;
 - pluriennale con validità limitata ad una parte del periodo di svolgimento del mercato.
5. La durata della concessione è pari a 12 anni;
6. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio nello stesso mercato
7. I produttori agricoli che intendono partecipare al mercato debbono comprovare la qualità di agricoltore in relazione alle normative vigenti;
8. Ai produttori agricoli che intendono svolgere l'attività in occasione di sagre e fiere non è richiesta alcuna comunicazione ex art. 4 del D. Lgs. 228/2001;
9. I produttori agricoli possono vendere prodotti prevalentemente di propria produzione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, pena la decadenza della concessione di posteggio;
10. L'operatore sarà convocato alla scelta del posteggio secondo l'ordine di graduatoria, stilata in base alla normativa regionale, nel rispetto del settore merceologico se previsto all'interno del mercato o fiera;
11. La graduatoria verrà pubblicata sull'Albo e sul sito istituzionali 15 giorni prima della data di convocazione per la scelta del posteggio e potrà essere visionata presso il SUAP;
12. Qualora due o più operatori abbiano lo stesso numero di presenze sul mercato verrà utilizzato il criterio dell'anzianità di attività documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
13. L'operatore che non possa partecipare alla riunione per la scelta e l'assegnazione del posteggio dovrà farsi rappresentare da persona munita di delega scritta accompagnata da documento di riconoscimento, qualora questo non avvenga sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente.

Art. 18 – Assegnazione temporanea dei posteggi liberi ai produttori agricoli

1. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente nei mercati e nelle fiere sulla base di una graduatoria dei produttori agricoli formata in base alle presenze maturate sul mercato o sulla fiera e all'anzianità dell'operatore desunta dall'iscrizione al Registro Imprese (art. 2, comma 4 L.R. 12/99 successive modifiche ed integrazioni);
2. I produttori agricoli interessati dovranno presentare annualmente, tramite pec, apposita comunicazione di partecipazione entro e non oltre il 31 gennaio;
3. Le nuove imprese potranno inoltrare la comunicazione, tramite pec, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno;

4. La graduatoria degli spuntisti dovrà essere predisposta entro il 31 marzo di ogni anno per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato e pubblicata successivamente sul sito e all'Albo istituzionali;
5. Qualora entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre le comunicazioni per partecipare alla spunta dei mercati non siano complete di ogni documento richiesto verranno archiviate.
6. La graduatoria degli spuntisti aggiornata con le nuove imprese dovrà essere predisposta entro il 30 settembre di ogni anno per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato e pubblicata successivamente sul sito e all'Albo istituzionali;

Art. 19 – Mercati/fiere a merceologia esclusiva

1. Il Comune può istituire mercati o fiere a merceologia esclusiva.
2. La dislocazione dei posteggi, la grandezza, le caratteristiche dei prodotti posti in vendita e la giornata dovranno essere stabilite con apposita delibera di Consiglio Comunale;
3. Per quanto non previsto dalla delibera di istituzione del mercato/fiera si fa riferimento al presente regolamento;

Art. 20 – Assegnazione temporanea dei posteggi liberi (spunta)

1. I posteggi non assegnati in concessione pluriennale o temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che hanno presentato apposita comunicazione;
2. Le nuove imprese potranno inoltrare comunicazione, attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno;
3. La graduatoria degli spuntisti dovrà essere predisposta entro il 31 marzo di ogni anno per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato e pubblicata successivamente sul sito e all'Albo istituzionali;
4. Qualora entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre le comunicazioni per partecipare alla spunta non siano complete di ogni documento richiesto verranno archiviate.
5. La graduatoria degli spuntisti aggiornata con le nuove imprese dovrà essere predisposta entro il 30 settembre di ogni anno per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato e pubblicata successivamente sul sito internet e sull'Albo online del Comune;
6. L'assegnazione temporanea del posteggio avviene in base al maggior numero di presenze del soggetto titolato che ha partecipato alla spunta nel mercato di riferimento, cumulate con quelle degli eventuali danti causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
7. L'operatore già titolare di concessione di posteggio pluriennale nell'ambito dello stesso mercato può concorrere all'assegnazione dei posteggi liberi nei limiti fissati dal paragrafo 7 dell'Intesa in Conferenza unificata del 5 luglio 2012;
8. La procedura di assegnazione ha inizio da aprile a ottobre alle ore 7.30 e nel resto dell'anno alle ore 8.00;
9. La mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente comprovati;
10. I posteggi rimasti liberi o soppressi non possono essere utilizzati per parcheggiare i mezzi degli operatori presenti alla giornata di mercato;
11. Tutte le presenze maturate, quando concorrano al rilascio di una autorizzazione e concessione pluriennale vengono azzerate contestualmente al rilascio di tale titolo.

Art. 21 – Gestione delle assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora di inizio della vendita non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti;
2. Non viene considerata l'assenza:
 - in caso di eventi atmosferici che abbiano determinato l'assenza di almeno il cinquanta per cento degli operatori concessionari;

- per i mercati cadenti in un giorno festivo, fatta eccezione per quelli che si svolgono la domenica;
 - per il mercato straordinario che venga trasferito in altra giornata per motivi diversi.
3. I periodi di assenza motivati da malattia del concessionario o malattia di familiari conviventi che necessitano di assistenza certificata da un medico, gravidanza o altra attività obbligatoria prevista dalle norme (giudice popolare, ecc.) non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione sempreché siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo al primo giorno di assenza;
 4. Viene considerato assente chi abbandona il mercato prima delle ore 12.30, salvo particolari condizioni climatiche o cause di forza maggiore;
 5. Nel caso di società l'assenza è giustificata anche qualora l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante;
 6. Qualora un operatore sia titolare di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato non può giustificare le assenze solo per un posteggio;
 7. Non sono considerate assenze ai fini della revoca dell'autorizzazione le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione per DURC non regolare.

Art. 22 - Gestione delle presenze

1. L'operatore risultato temporaneamente assegnatario di posteggio, qualora non accetti lo stesso o vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria delle presenze;
2. In caso di esaurimento di posteggi vacanti l'operatore che partecipa alla spunta viene considerato presente prescindendo dall'effettiva partecipazione al mercato;
3. Ai fini della validità della partecipazione al mercato è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, di dipendente o collaboratore, purché munito di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Art. 23 – Fiere straordinarie

1. Il Comune può istituire fiere straordinarie; in tal caso la fiera dovrà essere regolamentata con la deliberazione istitutiva e dovrà poi essere comunicata 90 giorni prima alla Regione così come previsto dal punto 1, lettera f) della delibera di giunta regionale n. 485/2013;

Art. 24 – Presenze ed assenze alle fiere ed alle fiere straordinarie

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere o fiere straordinarie si considera esclusivamente l'effettiva partecipazione alla manifestazione.
2. L'operatore assegnatario di posteggio in concessione pluriennale o per la durata della manifestazione che non provveda ad occuparlo entro 30 minuti dall'orario prefissato alla vendita o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente
3. La mancata presenza per 3 (tre) edizioni consecutive in una fiera comporta la decadenza della concessione.
4. Qualora un operatore sia titolare di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato non può giustificare le assenze solo per un posteggio;
5. L'assenza non sarà considerata e riportata nel registro delle presenze in caso di eventi atmosferici purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli operatori assegnatari di posteggio;

Art. 25 – Norma di relazione con i mercati

1. Per quanto non disciplinato negli articoli dedicati alle fiere, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati;

Art. 26 – Autorizzazione per la vendita durante le manifestazioni

1. In occasione di manifestazioni temporanee, possono esercitare il commercio su aree pubbliche i soggetti già titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche muniti di nulla osta degli organizzatori delle manifestazioni;

Art. 27 – Esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Emilia Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
 - a) ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 114/98;
 - b) ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, in qualunque regione italiana.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d. Lgs. n. 114 del 1998;
3. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata:
 - a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
4. La permanenza su area pubblica, oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero l'esposizione delle merci esitate su banchi od altre attrezzature poste al suolo, ovvero direttamente poste a contatto con il terreno, configura l'esercizio di un'attività di cui all'art. 28, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 114/98;
5. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

Art. 28 – Limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge Regionale 12/99, l'attività può essere svolta in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal comune.
2. Le aree interdette devono essere indicate con apposita Ordinanza sindacale.
3. Nei casi previsti dalla legge è disposto il sequestro ai fini della confisca della merce posta in vendita.

Art. 29 – Esercizio dell'attività su posteggio isolato

1. I posteggi isolati sono individuati con delibera comunale;
2. I posteggi isolati possono essere suddivisi in annuali e stagionali, la periodicità è stabilita nella delibera che individua il posteggio isolato e le relative merceologie;
3. L'occupazione di suolo pubblico e l'esercizio dell'attività può avvenire mediante utilizzo di una struttura stabile, di un negozio mobile o di un banco temporaneo di vendita, fatta salva la disciplina in materia di igiene e sanità per il settore merceologico alimentare;
4. Le caratteristiche della struttura per l'esercizio nei posteggi isolati possono essere oggetto di apposito regolamento urbanistico;
5. L'esatta dislocazione del posteggio verrà approvata con determina del responsabile del SUAP;
6. La struttura potrà essere lasciata montata per il periodo indicato nella concessione;
7. Per tutto quanto non previsto valgono le disposizioni previste in questo regolamento per i posteggi del mercato.

Art. 30 - Diffida amministrativa

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e all'interno della normativa che disciplinano la materia è applicabile la diffida amministrativa, ai sensi della Legge regionale n. 24 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori.

Art. 31 – Revoca della concessione

1. La concessione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga da parte del Comune per un periodo non superiore a sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi nei mercati annuali ed ad un terzo delle giornate di fiera, salvo casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;
 - d) il mancato pagamento degli oneri tributari inerenti al posteggio e alla sua gestione e non, secondo quanto previsto dagli specifici regolamenti comunali;
 - e) nel caso disciplinato dalla legge 1/2011 (non regolarità del DURC);
2. Il SUAP per motivi di pubblico interesse può procedere alla revoca del posteggio; in tal caso, all'operatore, deve essere assegnato laddove possibile e senza oneri per l'Amministrazione un nuovo posteggio;
3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal responsabile del SUAP.

Art. 32 – Sanzioni amministrative

1. Le seguenti violazioni, qualora non costituiscano violazione di leggi o altri regolamenti, sono punite con le sanzioni amministrative di seguito indicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 3 e 4 della Legge Regionale Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6:

Tipologia violazione	Sanzione amministrativa minima	Sanzione amministrativa massima
Aver occupato una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;	Euro 150,00	Euro 1.000,00
Aver utilizzato tende di protezione al banco vendita porgenti sul fronte delle corsie di passaggio ed aver appeso od esposto la merce in vendita oltre lo spazio perimetrale in modo tale da non consentire il transito dei mezzi di polizia e di soccorso;	Euro 150,00	Euro 1.000,00
Aver occupato spazi comuni o riservati al transito;	Euro 100,00	Euro 500,00
Aver tenuto il proprio veicolo al di fuori del perimetro del posteggio assegnato;	Euro 100,00	Euro 500,00
Aver tenuto un comportamento offensivo per i clienti, per gli operatori o per gli addetti alla gestione dei servizi di mercato e disturbare con urla e schiamazzi la quiete	Euro 100,00	Euro 500,00

pubblica;		
Non aver rispettato quanto previsto sulle norme di cura e decoro dell'attività;	Euro 100,00	Euro 500,00
Per avere utilizzato generatori di corrente e/o di bombole di gas liquido, senza rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzioni incendi richiamate all'art. 5 comma 19;	Euro 300,00	Euro 2.000,00
Per aver ceduto parzialmente il posteggio;	Euro 100,00	Euro 500,00
Per aver danneggiato, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita, la sede stradale o gli elementi di arredo urbano o del verde pubblico;	Euro 1.000,00	Euro 6.000,00
Violazioni regolamentari diverse dalle precedenti, per le quali non sia prevista una sanzione dalla legislazione nazionale e regionale in materia.	Euro 25,00	Euro 500,00

2. In caso di violazioni di particolare gravità o recidive, il soggetto è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98 e il funzionario responsabile del settore competente dispone sempre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore ai venti giorni;
3. Per particolare gravità si intende:
 - a) comportamento offensivo nei confronti dei clienti, degli altri operatori e degli addetti ai servizi del mercato;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un quarto, della superficie autorizzata alla vendita.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione alle norme contenute nelle leggi o nel presente regolamento per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. La procedura sanzionatoria è regolata dalla Legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.